

1. ADESIONE AUTOMATICA TFR - CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE QUOTE DI TFR AL FONDO DI TESORERIA

A mezzo delle Legge di Bilancio 2026, intervenendo sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2005), il legislatore ha introdotto un meccanismo di adesione automatica, alle forme pensionistiche anzidette, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.

La novella normativa prevede che, entro 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore possa disattivare tale automatismo, scegliendo di conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare a sua scelta ovvero mantenere il TFR in azienda.

Ove scatti l'adesione automatica, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione, alla quale affluiranno i relativi versamenti, dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Detti versamenti, tuttavia, comprenderanno quanto dovuto fin dalla data di prima assunzione.

L'INPS, col messaggio n. 2325/2026, ricorda che nel caso di scelta per il mantenimento del TFR in azienda (art. 2120, c.c.), troverà applicazione, ove ne ricorrano i presupposti dimensionali del datore di lavoro, la disciplina del Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La nuova normativa, come visto, prevede che l'obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorga soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, pur producendo i propri effetti dalla data di assunzione. Da ciò deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulti ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate soltanto all'esito della scelta dal lavoratore.

L'INPS, per quanto concerne la sua competenza sul Fondo di Tesoreria, col messaggio già citato fornisce le istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, proprio in considerazione di quanto appena esposto in relazione alle quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale. Stante tale intervallo, viene indicato come tali somme assumano la natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

Per il compimento degli obblighi contributivi all'interno dell'elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEmens dovrà essere utilizzato il codice causale "CF05", avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore. Nel caso di denuncia oltre tale termine, la relativa regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo del codice "CF02", valorizzando, altresì, il codice "CF11" per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.